

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI LEPORANO

PROVINCIA DI TARANTO

C O P I A

☒ Affissa all'Albo Pretorio il **06/03/2008**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Nr. Progr. **10**

Data **04/03/2008**

Seduta NR. **3**

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE, oggi nella sala Consiliare del Castello Muscettola alle ore 10:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
PAVONE DOMENICO	S	DAMIANO VINCENZO	S	SCARANO GRAZIANO	S
DI TARANTO VITO	S	FRANCHINI FRANCESCO	S	D'ELIA ALDO	S
COSMA ANNA MARIA	N	SARDIELLO LUCIANO	N	PALUMBO DANIELE	N
LOTTA IOLANDA	S	BRANCONE COSIMO	S		
MASELLA ANNA MARIA	S	MONTELEONE FABRIZIO	S		
LAGRASTA GAETANO	S	MELE ANGELO RAFFAELE	S		
VOZZA EMANUELE	S	ALTAMURA ANGELO	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

Assenti Giustificati i signori:

COSMA ANNA MARIA; SARDIELLO LUCIANO; PALUMBO DANIELE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Esterni:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DESIATI MARIA DOTT.SSA ANTONIETTA

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. DAMIANO DOTT. VINCENZO dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

» » »

IL PRESIDENTE

Cede la parola all'Assessore Voza che illustra il regolamento
Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ove viene stabilito che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti comunali riguardanti entrate tributarie è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il provvedimento del Ministero dell'Interno del 30 novembre 2006 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2007 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

CONSIDERATO che la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi locali, delegando alla potestà regolamentare dei comuni il compito di disciplinare diversi aspetti della materia;

APPURATA la necessità di approvare il Regolamento generale delle entrate tributarie come da bozza allegata alla presente delibera;

VISTO che la Commissione Comunale "Proposizione nuovi regolamenti e modifica di quelli esistenti, ha esaminato in più sedute "il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, oggi portato per l'approvazione, e, nella seduta del giorno 21 febbraio c.a. ha espresso il proprio parere favorevole;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

Con voti n. 13 favorevoli e n. 1 astenuto (D'Elia)

DELIBERA

- I.** Di approvare il Regolamento generale delle entrate tributarie come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- II.** Di dare mandato al responsabile del Servizio Economico Finanziario affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n. 101/E del 17 aprile 1998.

Con separata votazione e con il seguente risultato :

Con voti n. 13 favorevoli e n. 1 astenuto (D'Elia)

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

► SCHEMA DI REGOLAMENTO ◀

S O M M A R I O

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....	pag.	3
Art. 2 - Regolamenti specifici delle entrate.....	»	3

CAPO II GESTIONE DEI TRIBUTI

Art. 3 - Soggetti responsabili delle entrate	pag.	3
Art. 4 - Modalità di gestione.....	»	4
Art. 5 - Attività di accertamento dei tributi	»	4
Art. 6 - Contenuto degli avvisi di accertamento.....	»	5
Art. 7 - Attività di notifica degli atti di accertamento	»	5
Art. 8 - Riscossione	»	5
Art. 9 - Autotutela.....	»	6
Art. 10 - Rimborsi.....	»	6
Art. 11 - Interessi.....	»	7
Art. 12 - Rateazioni	»	7
Art. 13 - Importi minimi.....	»	8
Art. 14 - Compensazioni	»	8
Art. 15 - Contenzioso tributario	»	8
Art. 16 - Rapporti con gli altri uffici.....	»	9

CAPO III RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 17 - Informazione dei contribuenti.....	pag.	9
Art. 18 - Contenuto dei regolamenti	»	9
Art. 19 - Trasparenza e semplificazione	»	9
Art. 20 - Tutela della buona fede	»	10

CAPO IV DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 21 - Oggetto	pag.	11
Art. 22 - Presentazione dell'istanza.....	»	11
Art. 23 - Risposta del Comune	»	11
Art. 24 - Effetti dell'interpello.....	»	11

CAPO V DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25 - Disciplina generale	pag.	12
Art. 26 - Procedimento ad iniziativa del Comune	»	12
Art. 27 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	»	12
Art. 28 - Perfezionamento dell'accertamento	»	13
Art. 29 - Effetti dell'accertamento con adesione.....	»	13

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Entrata in vigore	pag.	14
--	-----------------	---------------

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.
10 DEL 04/03/2008

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le entrate tributarie del Comune.

2. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.

3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

CAPO II
GESTIONE DEI TRIBUTI

Art. 3

Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate i funzionari e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4. Il dirigente dell'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.

5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità.

Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

6. La Giunta Comunale può, nel rispetto delle procedure previste dalla specifica disciplina di settore, istituire un fondo per l'erogazione di un incentivo al personale addetto agli uffici tributari del Comune, attribuibile, sulla base degli obiettivi raggiunti, in relazione a specifici programmi o progetti.

Art. 4

Modalità di gestione

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
- mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.

2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 5

Attività di accertamento dei tributi

1. I soggetti di cui all'art. 3 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accerta-

mento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 6

Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 7

Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 5, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 3.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 8

Riscossione

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

2. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.

3. La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 9

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del soggetto di cui all'art. 3, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.

3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.

4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:

- a) vi sia una doppia imposizione;
- b) vi sia un errore di persona;
- c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
- d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
- e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

6. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato previa valutazione dei seguenti fattori:

- probabilità di soccombenza dell'ente,
- importo delle spese inerenti il contenzioso,
- valore della lite.

7. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.

Art. 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 11

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 12

Rateazioni

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate, comprese di eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili di pari importo, sino ad un massimo di 15, secondo il seguente schema :

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	n. 5 rate
Per debiti compresi tra il 5% ed il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	n. 10 rate
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	n. 15 rate

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

3. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, saranno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 11. Nel caso di mancato pagamento anche di

una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della rata non adempita. Per le somme di ammontare superiore ad Euro 1.000,00 il funzionario responsabile richiederà la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

4. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero della ingiunzione di pagamento.

Art. 13

Importi minimi

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 5,00 per anno. Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a periodi d'imposta diversi, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva.

2. L'Amministrazione darà seguito alle istanze di rimborso nell'ipotesi in cui l'importo sia superiore ad Euro 5,00.

3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.

4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Gli importi minimi per i versamenti spontanei di ciascun tributo dell'Ente sono fissati in Euro 5,00. L'Amministrazione non darà seguito ad istanza di rimborso per importi inferiori a detto limite.

Art. 14

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. La compensazione può essere effettuata, anche per annualità differenti, solo relativamente ai seguenti tributi:

– ICI - ICI,

– TARSU - TARSU

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi o scaricabile dal sito internet comunale.

4. In caso di mancato riscontro entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Art. 15

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello statuto comunale, al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici ovvero attraverso apposita struttura derivante dalla gestione associata con altri comuni.

3. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

Art. 16

Rapporti con gli altri uffici

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 3 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5.

CAPO III

RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 17

Informazione dei contribuenti

1. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

2. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.

Art. 18

Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

Art. 19

Trasparenza e semplificazione

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Ente dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.

4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 20

Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO IV

DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 21

Oggetto

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Art. 22

Presentazione dell'istanza

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.

2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

Art. 23

Risposta del Comune

1. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui al comma 1, opera la presunzione che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

Art. 24

Effetti dell'interpello

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se presunta ai sensi dell'art. 23, comma 2, è nullo.

CAPO V

DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25

Disciplina generale

1. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Art. 26

Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il soggetto di cui all'art. 3, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:

- a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento,
- b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento,
- c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Art. 27

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 26, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

3. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 28

Perfezionamento dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal soggetto di cui all'art. 3.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto.

4. In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 29

Effetti dell'accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce l'atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

4. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

4. Le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 8, 10, 11, 13 e 14 del presente regolamento si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2008.



COMUNE DI LEPORANO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero

10

Del 04/03/2008

Ufficio: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 25/02/2008 Il Responsabile F.to Rag. Gargano Emidio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
	Data

☐ Competenza _____
☐ Residui _____
☐ Registrato _____
☐ Prenot.:PREN/ _____

☐ Impegno _____
☐ Liquidazione _____
☐ Cap./Art. _____
☐ Storno/Variaz. _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 04/03/2008

Si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1 e art. 107, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile

F.to Rag. GARGANO EMIDIO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE

F.to Dott. Damiano Vincenzo

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Desiati Maria Antonietta

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124, T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

Data: 06/03/2008

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Desiati Maria Antonietta

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, comma 4°)

Data: 16/03/2008

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA

È copia conforme all'originale.

Data: 06/03/2008

Il Segretario Generale

Dott.ssa Desiati Maria Antonietta
